

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore MARIA CINZIA DE VITIS (c.f. DVTMCN67H55B985Q) assistita dall'avv. MAURIZIO MILILLI proposto in data 27 marzo 2023 con gestore della crisi nella persona della dott.ssa Sandra Iezzi;
atteso che nel ricorso la sig.ra DE VITIS assume di essere soggetto sovraindebitato e di aver assunto le obbligazioni in qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 2 CCI;
la ricorrente riconduce la condizione di sovraindebitamento all'assunzione di obbligazioni in qualità di fidejussore di _____ oggetto titolare di omonima impresa individuale, dichiarato fallito dal Tribunale di Lanciano, dal quale è separata dal 2010;
dal 2018 la sig.ra DE VITIS risulta assunta a tempo indeterminato dalla società _____ della quale è anche socia e detentrica di partecipazione minoritaria con versamento di quota di € 75 a fronte del valore nominale di € 300,00 percependo retribuzione media mensile di € 1.100,00;
che la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione debiti, nel rispetto dell'articolo 67 CCI, è corredata della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo e segnatamente:

- a. elenco creditori, somme dovute e cause di prelazione (all. relazione del Gestore per complessivi € 209.979,35)
- b. consistenza e composizione del patrimonio (beni immobili e mobili registrati)
- c. dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni (cfr all.ti 26,27,28,29)
- d. stipendi e mantenimento (cfr. all.ti 23,24,25,30,31)

che la relazione dell'OCC, ai sensi dell'articolo 68 CCI, espone:

- le cause del sovraindebitamento indicandole nella assunzione del debito fidejussorio in favore della ditta del marito _____ ;
- valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
- indicazione presunta dei costi di procedura (OCC e legale per complessivi € 9.178,03)

La proposta prevede il **pagamento parziale del debito privilegiato** nella misura del 9,63% e pagamento del debito privilegiato che ammonta ad € 87.444,78 nella misura di € 8.803,56. Il debito chirografario residuo si prevede in pagamento nella misura dello 0,20%.

Il piano destina a soddisfazione della complessiva esposizione debitoria di € 219.157,38 la minor somma di € 18.000,00.

Per il pagamento non viene prevista alcuna liquidazione di beni ma messa a disposizione da parte del figlio la somma di € 14.348,19 e per € 3.651,81 viene previsto anticipo TFR, provato con erogazione in busta paga del mese di luglio 2022 e disponibilità all'epoca su conto.

Il piano prevede il pagamento di tale somma a soddisfazione dei creditori entro 30 giorni dalla omologazione.

Sulla ammissibilità dello strumento, avendo il GD evidenziato la possibile ricorrenza di ipotesi di soggetto non consumatore avendo garantito debiti di impresa e non avendo originariamente dato prova di estraneità al debito assunto quale garante, la ricorrente ha avuto modo di integrare con deposito successivo.

In particolare ha assunto :

1. di non aver mai avuto quote o partecipazioni nella società del marito;
2. di non aver svolto ruolo di amministratore o responsabile o dipendente della società garantita

Quanto alla erogazione di PAC e diritto ai frutti su fondi rustici, fermo il pagamento del minimo canone di affitto di € 50,00 annui, la dichiarazione allegata alla memoria integrativa denuncia il diritto minimo alla percezione in ipotesi di annate particolarmente redditizie (10%) e comunque le opere di qualificazione e manutenzione cui il fondo ha bisogno a spese dell'affittuaria.

Restano dubbi interpretativi sulla attestazione, da parte del gestore della crisi, ai sensi dell'articolo 67 comma 4 CCI rilasciata rispetto alla possibilità di assicurare al creditore ipotecario UNIPOL REC SPA una somma non inferiore al valore realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la prelazione.

Infatti nella integrazione di attestazione il gestore mette a confronto il valore assicurato con quello del bene staggito in sede di esecuzione forzata e venduto a seguito di n. 8 ribassi, senza valutare il valore di mercato del bene richiesto.

Si rammenti che la attestazione richiesta riferisce al valore di mercato atteso che l'accesso alla procedura di ristrutturazione comporta la esdebitazione dal debito ulteriore, cosa che non accade in ipotesi di espropriazione, permanendo in capo al creditore non interamente soddisfatto il diritto al recupero di quanto ancora dovuto.

Il gestore conclude attestando rispetto al valore di mercato mentre nelle premesse fa riferimento ai ribassi della espropriazione forzata che, come detto, non fungono da corretto parametro di valutazione.

Si rende pertanto necessario, ferme le premesse richiamate, che questi chiarisca quanto attestato

PQM

concede termine di giorni 5 per chiarimenti ed integrazioni nei termini di cui in parte motiva.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 15.06.2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso